

Recovery and Resilience Facility Q&A

CHIAVE DI ASSEGNAZIONE

1. Qual è il ruolo della chiave di allocazione?

La chiave di allocazione fisserà un importo massimo possibile per la componente di sovvenzione del RRF per paese. Tale dotazione sarà accessibile se uno Stato membro presenta un piano di risanamento e di resilienza che soddisfa in modo soddisfacente i criteri di valutazione.

Il finanziamento sarà reso disponibile conformemente ai costi stimati per le riforme e gli investimenti proposti. Il costo stimato dovrebbe essere in linea con l'impatto previsto delle riforme e degli investimenti, come previsto dal regolamento (articolo 16, paragrafo 3, lettera e).

2. Qual è la base per la chiave di allocazione?

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, per il 70 per cento dei 312,5 miliardi di euro disponibili per le sovvenzioni (ovvero: 218,75 miliardi), il metodo chiave di allocazione terrà conto di quanto segue: (i) popolazione, (ii) l'inverso di PIL pro capite e (iii) il tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni (2015-2019) rispetto alla media UE.

Alcune variabili incluse nella formula sono soggette ad aggiustamenti aritmetici per evitare un'eccessiva concentrazione. Ad esempio, l'inverso del rapporto del PIL pro capite di un paese rispetto alla media UE è limitato al 150% della media UE; la deviazione del tasso di disoccupazione dei singoli paesi dalla media UE è limitata al 75% per gli Stati membri con un RNL pro capite superiore alla media UE e al 150% per gli altri Stati membri. La proposta include nel suo allegato I una panoramica dettagliata della formula.

Per il restante 30% della dotazione disponibile per le sovvenzioni (ovvero: 93,75 miliardi), la formula sostituirà l'indicatore del tasso di disoccupazione 2015-2019 con la perdita osservata del PIL reale nel 2020 (per il 50%) e con la perdita cumulata osservata in PIL reale nel periodo 2020-2021 (per il 50%). I dati si baseranno sui dati Eurostat pubblicati entro il 30 giugno 2022.

Gli Stati membri possono richiedere un prestito contemporaneamente alla presentazione di un piano di risanamento e di resilienza o successivamente fino alla fine di agosto 2023. Non esiste una chiave di allocazione fissa. Tuttavia, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione su alcuni Stati membri e garantire l'accesso ai finanziamenti a tutti gli Stati membri che li richiederebbero, i prestiti saranno limitati al 6,8% dell'RNL di ciascuno Stato

membro, come chiarito nelle conclusioni del Consiglio europeo. Va notato che il limite può essere aumentato in circostanze eccezionali (da valutare caso per caso).

RECOVERY AND RESILIENCE PLANS

3. Quando gli Stati membri possono presentare il loro piano?

Gli Stati membri possono presentare formalmente il proprio piano di valutazione dal momento in cui lo strumento è legalmente in vigore. Si prevede che la legislazione entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2021.

Il termine per la presentazione dei piani è il 30 aprile 2021. Tuttavia, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i loro progetti di piani a partire dal 15 ottobre 2020.

Inoltre, è fortemente incoraggiata l'interazione precoce con i servizi della Commissione; la discussione con la Commissione può aver luogo già adesso per preparare i progetti di piani.

Da ora in poi	15 ottobre 2020	1° gennaio 2021	30 aprile 2021
Interazione con i servizi della Commissione - sotto il coordinamento del SG Task Force ed ECFIN	Gli Stati membri possono presentare i loro piani	Entrata in vigore prevista del regolamento: può iniziare la presentazione ufficiale dei piani	Termine per la presentazione formale dei piani

4. Come saranno assegnate le sovvenzioni? Cosa è necessario per beneficiare del restante 30%?

Per beneficiare del finanziamento del RRF, uno Stato membro dovrà presentare un piano nazionale per la ripresa e la resilienza relativo all'agenda di riforme e investimenti per l'intero periodo 2021-2023.

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo, il contributo finanziario massimo sarà composto da due stanziamenti: 70% utilizzando la chiave di assegnazione allegata al regolamento e 30% sulla base della formula illustrata nella domanda 2.

Nessun importo può essere impegnato dopo il 2023 né per sovvenzioni né prestiti. Inoltre, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026.

5. Gli Stati membri possono modificare il loro piano in un secondo momento?

Si prevede che ciascun piano stabilisca il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 2021-2023. Il piano potrebbe essere aggiornato nel 2022, se necessario, per tener conto della dotazione finale disponibile per ciascuno Stato membro, calcolata nel giugno 2022.

Se il piano, le sue pietre miliari e i suoi obiettivi non sono più raggiungibili, parzialmente o totalmente, a causa di circostanze oggettive, uno Stato membro può proporre un piano modificato, che dovrà essere valutato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.

Inoltre, nel caso in cui uno Stato membro dovesse richiedere il sostegno del prestito RRF dopo l'approvazione del suo piano di risanamento e resilienza, il piano dovrebbe essere rivisto al fine di includere le pietre miliari e gli obiettivi aggiuntivi relativi alla riforma / investimento aggiuntiva alla base del sostegno al prestito.

6. I piani di risanamento devono comprendere sia riforme che investimenti?

L'obiettivo dello strumento è fornire sostegno finanziario sia agli investimenti che alle riforme. Si prevede che gli Stati membri combineranno riforme e investimenti per settore in quanto ciò comporterebbe un impatto che si rafforzerebbe a vicenda.

Ad esempio, nel settore dell'efficienza energetica, le riforme potrebbero includere la revisione delle regole di ristrutturazione degli edifici, la regolamentazione degli appalti o il miglioramento delle competenze dei lavoratori, mentre gli investimenti potrebbero consistere in ristrutturazioni di edifici pubblici (incluso l'edilizia popolare) o incentivi fiscali per ristrutturazioni di edifici residenziali.

7. Gli Stati membri possono includere riforme e investimenti che hanno già avuto luogo nei loro piani?

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio, le azioni pertinenti avviate dal 1° febbraio 2020 in poi dovrebbero poter beneficiare di finanziamenti nell'ambito del RRF a condizione che perseguano gli obiettivi dello strumento. Ciò significa che tali azioni dovrebbero comprendere riforme e investimenti che soddisfano i criteri specificati nella legislazione e compatibili con i piani nazionali approvati. Ad esempio, qualora il piano integrasse una riforma del mercato del lavoro, potrebbero essere

ammissibili alcune fasi iniziali della preparazione della riforma o misure che la accompagnano.

8. Molte riforme in realtà non costano denaro, ad es. una riforma delle pensioni o una riforma del mercato del lavoro. Come si adattano?

In molti casi, le riforme sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del RRF e sarebbero necessarie per rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese. Queste riforme, come le riforme del sistema pensionistico o del mercato del lavoro, sono spesso accompagnate da investimenti, ad esempio, in politiche attive del mercato del lavoro e politiche di qualificazione, riqualificazione e riorientamento, che richiedono finanziamenti. I costi per tali investimenti dovrebbero essere indicati come parte dell'insieme di riforme / investimenti volti ad affrontare la sfida individuata. Uno dei criteri di valutazione sarà se i costi stimati del prezzo di vendita ridotto sono commisurati all'impatto della riforma e degli investimenti.

9. Qual è l'orizzonte temporale per i progetti ammissibili?

Tutti i pagamenti devono essere stati effettuati entro la fine di dicembre 2026.

10. Quali raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero prendere in considerazione gli Stati membri al momento di elaborare il loro piano?

Il regolamento prevede che il piano di risanamento e di resilienza presentato da uno Stato membro debba contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (CSR) ad esso rivolte. Le CSR 2020 sono pertinenti, così come le CSR degli anni precedenti, nella misura in cui non sono state affrontate e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel regolamento. Le raccomandazioni specifiche per paese per il 2020 hanno esplicitamente indicato in un considerando che *"le raccomandazioni specifiche per paese del 2019 adottate dal Consiglio il 9 luglio 2019 riguardavano anche le riforme essenziali per affrontare le sfide strutturali a medio-lungo termine. Tali raccomandazioni rimangono pertinenti e continueranno a essere monitorate per tutto il ciclo annuale del semestre europeo del prossimo anno"*. Le raccomandazioni specifiche per paese per il 2020 si

concentrano in particolare sulle questioni connesse alla crisi (compresa la mitigazione delle conseguenze socioeconomiche) e affrontano la transizione gemellare.

11. Su quali elementi baserà la Commissione la sua valutazione dei piani di recupero e resilienza?

Il regolamento e il relativo allegato forniscono ampie informazioni sui criteri di valutazione (articolo 16, paragrafo 3). La Commissione valuterà in particolare:

- se il piano di risanamento e di resilienza dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo (articolo 16, paragrafo 3) e allegato 2.1);
- se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde e digitale o per affrontare le sfide che ne derivano (articolo 16, paragrafo 3, lettera b) e allegato 2.2);
- se si prevede che il piano avrà un impatto duraturo sullo Stato membro interessato (articolo 16, paragrafo 3, lettera c) e allegato 2.3);
- se il piano contribuisce a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello Stato membro, mitiga l'impatto economico e sociale della crisi e contribuisce a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale (articolo 16, paragrafo 3 (d) e allegato 2.4).

A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo, "I criteri di coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese, nonché il rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica e sociale dello Stato membro devono ottenere il punteggio più alto della valutazione. Un contributo efficace alla transizione verde e digitale sarà anche un prerequisito per una valutazione positiva". Come specificato nell'articolo 16, paragrafo 3 e nell'allegato II, la Commissione valuterà anche altri elementi dei piani, in particolare la giustificazione delle stime dei costi, la coerenza delle riforme e degli investimenti e gli aspetti di attuazione del piano.

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, la valutazione della Commissione relativa ai piani di risanamento e di resilienza sarà approvata dal Consiglio mediante un atto di esecuzione, su proposta della Commissione.

In linea con l'articolo 22 della proposta di regolamento, la Commissione e gli Stati membri interessati, in una misura commisurata alle rispettive responsabilità, promuovono sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra gli strumenti stabiliti dal presente regolamento e altri programmi e strumenti dell'Unione, e in particolare con misure finanziate dai fondi dell'Unione.

COSTI

12. Cosa si intende per "investimento" ai sensi del RRF?

Gli investimenti nel contesto del RRF sono una spesa per un'attività, un progetto o un'altra azione che dovrebbe portare risultati positivi alla società, nell'ambito del RRF. Il regolamento RRF mira a promuovere misure che, se adottate ora, avrebbero un impatto duraturo sull'economia e sulla società (resilienza), in tutti i suoi aspetti, compresa la sostenibilità (inverdimento), la competitività a lungo termine (transizione digitale) e l'occupazione (Articolo 4 e articolo 16, paragrafo 3, lettera c), della proposta di regolamento RRF). Il regolamento proposto è pertanto coerente con un ampio concetto di investimento come formazione di capitale in settori quali capitale fisso, capitale umano e capitale naturale. Ciò riguarderebbe, ad esempio, beni immateriali come dati, proprietà intellettuale e competenze. Il capitale fisso è sostanzialmente equivalente al concetto di "formazione lorda di capitale fisso" utilizzato nei conti nazionali (ad esempio infrastrutture, edifici, ma anche alcuni beni immateriali come ricerca e sviluppo, brevetti o software). Il capitale umano viene accumulato mediante spese per la salute, la protezione sociale, l'istruzione, la formazione e le competenze, ecc. Il capitale naturale viene potenziato da azioni volte ad aumentare la quota di risorse naturali rinnovabili, proteggere o ripristinare l'ambiente (ad esempio riduzione delle emissioni, risanamento del territorio, rimboschimento) o mitigando / adattandosi ai cambiamenti climatici. La promozione della coesione sociale, economica e territoriale, la promozione della creazione di posti di lavoro e la mitigazione degli impatti sociali della crisi e la promozione della crescita inclusiva sono esplicitamente nell'ambito e negli obiettivi del regolamento (articoli 3 e 4 della proposta

RRF) e gli investimenti in fisso, umano e il capitale naturale che contribuisce a questi obiettivi è incoraggiato.

13. Solo gli investimenti pubblici possono essere coperti dall'RRF o anche investimenti privati?

L'obiettivo dello strumento è incentivare gli investimenti in linea con gli obiettivi stabiliti nella proposta di regolamento. Ciò può avvenire attraverso investimenti pubblici diretti ma anche incentivando gli investimenti privati attraverso regimi di sostegno, anche tramite strumenti finanziari, sussidi o altri strumenti. Ad esempio, purché siano rispettate le norme sugli aiuti di Stato (cfr. Domande e risposte 48), la concessione di sovvenzioni agli investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile da parte di una società privata è una pratica di finanziamento regolare perché potrebbe non essere conveniente senza un intervento pubblico.

I costi di investimento dovrebbero essere di natura temporanea pur avendo un impatto duraturo. Ad esempio, un regime di sostegno una tantum per fornire sostegno ai disoccupati licenziati durante la crisi non può essere coperto dal RRF (poiché altri strumenti soddisfano questo obiettivo).

14. Cosa si intende per "riforma" ai sensi del RRF?

Una riforma è un'azione o un processo per apportare modifiche e miglioramenti con un impatto significativo e effetti a lungo termine sul funzionamento di un mercato, strutture di un'istituzione, amministrazione o politiche pertinenti, come le transizioni gemelle. L'obiettivo di una riforma è quello di modificare i parametri, affrontare i driver fondamentali o rimuovere gli ostacoli o altri ostacoli al corretto svolgimento e ai driver fondamentali di una crescita equa e sostenibile. Le riforme dovrebbero migliorare le condizioni quadro in settori quali ad esempio la qualità delle istituzioni, il settore pubblico o l'ambiente imprenditoriale. Vi sono quindi importanti sinergie tra riforme e investimenti coperti dal RRF. In alcuni casi, le riforme saranno essenziali per garantire un'attuazione efficiente ed efficace degli investimenti fornendo un ambiente commerciale e amministrativo favorevole e per sostenere le politiche volte a prevenire l'uso improprio dei finanziamenti dell'UE (ovvero strategie anticorruzione, antifrode e anti-riciclaggio di denaro).

Le informazioni fornite su ciascuna riforma dei piani devono essere sufficientemente granulari per consentire alla Commissione di stabilire se rispondono agli obiettivi generali del RRF.

15. Cosa si intende per "costo" ai sensi del RRF?

Il termine "costo" nell'ambito del RRF è pertinente nel contesto della stima del costo totale del piano di risanamento e di resilienza nonché del costo delle singole riforme e misure di investimento, che è il parametro per determinare l'importo del contributo finanziario che uno Stato membro può ricevere ai sensi del RRF. Si tratta quindi di un costo "stimato" ex ante e non di un costo "sostenuto".

16. Il RRF copre anche riduzioni delle entrate o solo spese aggiuntive?

Le misure e le riforme fiscali possono essere importanti per rimuovere gli ostacoli ai driver fondamentali di una crescita equa e sostenibile (ad esempio riforme per affrontare un cuneo fiscale elevato sul lavoro, rimuovere gli ostacoli fiscali agli investimenti privati o incentivare i consumi / investimenti verdi) e possono essere una chiave parte dei pacchetti di riforma nei PVR. Le misure di riduzione delle entrate dovrebbero di norma essere finanziate attraverso il bilancio nazionale. Le misure di riduzione delle entrate potrebbero essere prese in considerazione nel calcolo dei costi del prezzo di vendita ridotto se presentano benefici strutturali positivi direttamente collegati a una riforma o equivalgono a un semplice programma di spesa a sostegno di una riforma e se l'effetto negativo sulle entrate pubbliche è solo temporaneo. Ad esempio, un'indennità per l'ammortamento accelerato del capitale di capitale "verde" appena acquisito (o lo sgravio della tassazione delle plusvalenze sul capitale di capitale "marrone") per accelerare la graduale eliminazione del capitale di capitale "marrone" nel contesto di una riforma ecologica essere considerato.

17. Possono essere coperti solo i costi non ricorrenti o anche i costi ricorrenti?

Saranno considerati solo i costi che si stima saranno sostenuti a breve termine, pur avendo benefici durevoli attraverso, ad esempio, un aumento del capitale fisico o umano (vedi sopra). Di norma, i fondi RRF dovrebbero finanziare costi di natura non ricorrente e rientranti nell'orizzonte temporale del piano. Poiché i fondi del RRF sono per natura una

fonte di entrate non ricorrente, non sarebbe fiscalmente sostenibile utilizzarli per finanziare aumenti di spesa o riduzioni delle entrate che creano diritti permanenti (ad esempio aumenti salariali o pensionistici). I costi ricorrenti derivanti da investimenti e riforme dovrebbero essere considerati nel calcolo dei costi del prezzo di vendita ridotto solo se presentano benefici strutturali positivi diretti e se l'effetto negativo sul saldo pubblico è solo temporaneo. Ciò può ad esempio essere collegato ai costi di formazione dei piloti dei funzionari pubblici per migliorare l'efficienza dell'amministrazione. Un altro esempio potrebbe essere un sistema di voucher di innovazione volto a sovvenzionare le attività di R&S e l'innovazione, che potrebbe essere finanziato temporaneamente dall'RRF e in seguito sarà finanziato da altre fonti di entrate o ridotto le spese o interrotto.

18. In linea di principio un RRF può coprire un certo tipo di costi?

In genere non è possibile fornire risposte precise sull'eventualità che una determinata categoria di costi possa essere coperta nell'ambito del RRF senza conoscere il contenuto del piano. Per valutare se un determinato tipo di costo potrebbe essere coperto dall'RRF, è necessario valutare se (i) il costo è correlato a una misura che è parte integrante di una riforma o di un investimento, nel senso che senza la misura gli obiettivi della riforma / investimento non è stato possibile raggiungere (articolo 4 della proposta di regolamento RRF); e (ii) il costo è correlato a una riforma e a un investimento che soddisfi i criteri di valutazione indicati nel regolamento (in particolare che la riforma / investimento mira ad affrontare le sfide identificate in una CSR pertinente indirizzata allo Stato membro e / o contribuisce in modo significativo a la transizione verde e digitale).

19. I costi per le risorse umane nella pubblica amministrazione possono essere coperti?

Di norma, i compensi degli impiegati pubblici che lavorano nell'amministrazione generale nella preparazione o attuazione di riforme / investimenti coperti dall'RRF non dovrebbero essere inclusi in quanto costi ricorrenti. I costi per migliorare la qualificazione delle risorse umane nella pubblica amministrazione (come uno schema di riqualificazione) sono una questione diversa. Se tali costi possono essere considerati parte di un investimento o di una riforma, potrebbero essere inclusi se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.

20. I costi per l'acquisizione di attività finanziarie possono essere coperti?

Come regola generale, l'acquisizione di attività finanziarie non sarebbe considerata costi ammissibili. Tuttavia, ci possono essere casi in cui tale acquisizione è parte integrante di una riforma / investimento. In tali casi, potrebbe essere possibile coprire i costi per l'acquisizione dell'attività finanziaria. Un esempio potrebbe essere una partecipazione azionaria nel "registro dei crediti" di nuova creazione per ridurre i fallimenti del mercato dei capitali a causa di asimmetrie informative e migliorare l'accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

21. I costi per l'acquisizione di attività immateriali possono essere coperti?

In linea di principio sì, se l'acquisizione dell'attività immateriale è parte integrante di una riforma / investimento. Ad esempio, la digitalizzazione della pubblica amministrazione (e-government) potrebbe richiedere l'acquisizione della licenza per utilizzare un software.

22. I costi per prestiti e inviti a garanzie possono essere coperti?

Gli Stati membri possono fornire garanzie alle banche promozionali nazionali in vista di grandi progetti infrastrutturali o regimi a sostegno degli investimenti in un settore specifico. In tal caso, se si dovessero chiamare garanzie, i relativi costi potrebbero essere coperti dal finanziamento del RRF.

Prima di valutare l'utilizzo dello strumento di recupero e resilienza per le garanzie e assicurarsi che vi sia coerenza tra i programmi, gli Stati membri dovrebbero verificare se sono disponibili altri strumenti per contribuire ai relativi costi, ad esempio InvestEU.

23. I costi per la compensazione di coloro che sono stati negativamente colpiti dalla riforma / dagli investimenti possono essere coperti dal RRF?

I costi di compensazione si verificano se una riforma o un investimento ha effetti negativi diretti su alcuni gruppi e questi sono compensati per questi effetti negativi diretti. Ad esempio, fondi per la riqualificazione dei lavoratori interessati negativamente o la riabilitazione dell'ambiente. Un altro esempio potrebbe essere la costruzione di ferrovie o motori eolici che richiedono residenti compensatori che vivono nelle vicinanze e sono direttamente interessati.

I costi di indennizzo delle persone negativamente colpite da una riforma / investimento potrebbero essere inclusi in casi specifici a condizione che soddisfino le condizioni di cui

sopra (in particolare, la necessità di essere parte integrante di una riforma / investimento) e che la compensazione non superi ciò che è necessario affrontare gli effetti negativi diretti.

24. I costi dell'assistenza tecnica / assistenza possono essere coperti dall'RRF?

No, esistono altri strumenti che potrebbero coprire tali costi. Gli Stati membri dovrebbero valutare se altri regimi dell'Unione possano offrire un sostegno adeguato. Ad esempio, lo strumento di supporto tecnico (l'articolo 15, paragrafo 4, del proposto regolamento RRF rileva esplicitamente questa possibilità) o l'hub di InvestEU può fornire ulteriori possibilità.

25. I sussidi diretti sono coperti dall'RRF?

L'inclusione dei costi dovuti a sovvenzioni dirette può essere considerata purché siano parte integrante di una riforma o di uno sforzo di investimento e in quanto tale sia in linea con gli obiettivi dello strumento (promozione della crescita sostenibile, resilienza, coesione, doppia transizione). Le riforme e gli investimenti dovrebbero produrre un impatto duraturo, pertanto il finanziamento o il sostegno alla liquidità puri non soddisfano tali condizioni, ad esempio a fini di consumo. Gli Stati membri dovrebbero delineare chiaramente i costi legati alle sovvenzioni nell'ambito delle loro riforme e investimenti. Ad esempio, un sussidio temporaneo per es. lo sviluppo di energia rinnovabile potrebbe essere coperto in quanto collegato alla doppia transizione e genererà un impatto duraturo. In ogni caso, le norme sugli aiuti di Stato devono essere pienamente rispettate (vedi anche domanda specifica sugli aiuti di Stato).

26. Effetti del secondo turno (dovuti a impatti su PIL, occupazione, ecc.)

Le spese o gli impatti sulle entrate che si verificano indirettamente a causa degli effetti che una misura ha sull'economia (ad es. Riduzione della disoccupazione e quindi riduzione della spesa per prestazioni di disoccupazione) non dovrebbero essere presi in considerazione nel costo da coprire.

MILESTONES E OBIETTIVI

27. Cosa sono un "target" e una "pietra miliare"?

Ai fini del RRF, le pietre miliari e gli obiettivi sono misure di progresso verso il raggiungimento di una riforma o di un investimento, specificando una fase da raggiungere entro una certa data. Dovrebbe essere fatta la seguente distinzione:

- Un obiettivo può essere associato a risultati quantitativi (numero di beneficiari, numero di disoccupati che sono stati formati, ecc.).

Esempio: una riforma volta a migliorare l'accessibilità dell'assistenza sanitaria attraverso il miglioramento dell'accesso alle cure primarie e la definizione di percorsi chiari di assistenza integrata. Ciò può essere associato a obiettivi come l'attivazione di X nuove pratiche di assistenza primaria in X comuni e aree circostanti.

- Una pietra miliare può essere associata a risultati qualitativi (legislazione adottata, ecc.) E dettagli contenuti e caratteristiche desiderabili.

Esempio: la pietra miliare dell'adozione di una nuova legislazione per l'eliminazione degli ostacoli all'ingresso nelle professioni regolamentate.

28. In che modo l'erogazione sarà collegata a traguardi e obiettivi?

Al completamento delle pietre miliari e degli obiettivi concordati pertinenti indicati nel piano di risanamento e di resilienza, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente giustificata per il pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della tranche del prestito. Tali richieste di pagamento possono essere presentate dagli Stati membri alla Commissione su base semestrale.

La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti. La Commissione chiederà il parere del comitato economico e finanziario in merito al soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti. Il comitato economico e finanziario si adopera per raggiungere un consenso; in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengono che vi siano serie deviazioni dal soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti e possono chiedere al presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione al prossimo Consiglio europeo.

La Commissione adotterà una decisione sulla valutazione del soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi pertinenti e sull'approvazione dei pagamenti conformemente alla procedura d'esame del regolamento sulla comitatologia.

29. Quante pietre miliari e obiettivi dovrebbe includere un piano di ripresa e resilienza?

Ciò dipenderà dal numero di riforme e investimenti che comprende. Le pietre miliari e gli obiettivi dovrebbero essere definiti con un elevato livello di granularità per garantire che i progressi possano essere tracciati in modo efficace. Le pietre miliari e gli obiettivi saranno discussi bilateralmente con gli Stati membri caso per caso e integrati nell'atto di esecuzione.

30. Quali sono i criteri per un buon traguardo e obiettivi?

Secondo l'allegato II della proposta di regolamento RRF, le pietre miliari e gli obiettivi dovrebbero essere chiari e realistici e gli indicatori proposti pertinenti e solidi. Dovrebbero essere ben definiti, verificabili e influenzati direttamente dalle politiche pubbliche.

I buoni obiettivi si concentrano su indicatori pertinenti e solidi che dimostrano i continui progressi verso gli obiettivi. Gli obiettivi possono essere fissati (numero X di disoccupati formati) o impostare un intervallo ragionevole (tra X e Y disoccupati formati) da raggiungere in base a ciò che stiamo cercando di misurare e alla precisione della stima.

Le buone pietre miliari sono fattuali (evitare l'uso di aggettivi o fare riferimento alle intenzioni) e, quando si fa riferimento a documenti futuri (legislazione, analisi dei rischi, ecc.), dettagliare il loro contenuto. La pietra miliare da raggiungere dovrebbe essere precisa e l'obiettivo della misura e correlato alle fasi chiave del processo (ad esempio "proposta legislativa pubblicata" o "legge approvata dal parlamento", "valutazione dell'impatto o analisi costi-benefici dell'investimento finalizzata"; "Capitolato d'oneri pronto e indetto", non "proposta legislativa ben sviluppata" o "il parlamento ha discusso la legge").

Le pietre miliari e gli obiettivi saranno scelti per riflettere il raggiungimento di passaggi significativi o progressi verso il raggiungimento degli obiettivi del piano, inclusi i passaggi iniziali, il risultato intermedio, il risultato finale.

Complessivamente, le pietre miliari e gli obiettivi validi dovrebbero riguardare ciascuna delle riforme e gli investimenti del piano e un numero minimo di pietre miliari e obiettivi dovrebbe coprire ogni riforma e investimento del piano per consentire il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione.

CONSIDERAZIONI FINANZIARIE

31. Quando potrebbe iniziare l'erogazione? Ci saranno pagamenti anticipati?

Gli Stati membri saranno in grado di presentare ufficialmente i loro piani dopo l'entrata in vigore del regolamento. L'aspettativa è che la legislazione sia in vigore e applicabile dal 1 ° gennaio 2021. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, dovrebbe essere versato un prefinanziamento del 10% del contributo finanziario a ciascuno Stato membro. Tale pagamento potrebbe essere effettuato previa approvazione del piano e adozione dell'impegno giuridico da parte della Commissione.

32. Ai fini della pianificazione del bilancio, come possono gli Stati membri stabilire un calendario dei pagamenti da ricevere?

Il piano dei pagamenti sarà specificato nell'atto di esecuzione da adottare dopo una discussione con lo Stato membro. Le rate dipendono dal raggiungimento di traguardi e traguardi specifici, misurabili, realizzabili e legati al tempo. Ciò consentirà la pianificazione del bilancio.

33. Ci saranno erogazioni parziali?

L'articolo 19, paragrafo 4, della proposta di regolamento stabilisce che la Commissione sospenderà in tutto o in parte il contributo finanziario se le pietre miliari e gli obiettivi non sono stati attuati in modo soddisfacente.

34. Cosa succede in caso di inversione di politica?

Un'inversione di politica entro il periodo di attuazione dell'RRF può comportare l'arresto di ulteriori erogazioni.

35. La certificazione delle spese sarebbe richiesta nell'ambito dello strumento? Cosa accadrebbe se i costi effettivi sostenuti fossero diversi dai costi stimati totali inizialmente previsti? Prevede la Commissione qualche tipo di adeguamento ex post degli importi da erogare?

Il RRF si basa su un sistema di pagamenti collegato ai risultati e non su un sistema di rimborso dei costi sostenuti che viene generalmente utilizzato nei Fondi strutturali. Gli esborsi saranno effettuati in base al raggiungimento di obiettivi e traguardi concordati.

Pertanto, non è richiesto un processo di certificazione delle spese sostenute come nei fondi strutturali.

Gli Stati membri dovranno presentare una stima dei costi realistica degli investimenti e delle riforme, al fine di poter beneficiare di finanziamenti (eventualmente accompagnati da una relazione / opinione di un organismo indipendente che garantisca la plausibilità di tali stime dei costi). Tali stime dei costi saranno soggette a un controllo di plausibilità da parte della Commissione.

36. L'uso dei fondi forniti comporterà un controllo ex post da parte della Corte dei conti e del Parlamento europeo (come nel caso dei fondi di coesione)?

L'uso dei fondi sarà soggetto alle relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dal regolamento. La Corte dei conti avrà la possibilità di effettuare audit sull'utilizzo degli importi.

PRESTITI

37. Qual è il valore aggiunto di un prestito oltre a una sovvenzione?

I prestiti su richiesta dello Stato membro integreranno le sovvenzioni e forniranno finanziamenti aggiuntivi per ulteriori riforme e investimenti oltre a quelli finanziati dalle sovvenzioni. I prestiti beneficeranno di lunghe scadenze e tassi di interesse favorevoli goduti dall'Unione.

38. Intende la Commissione introdurre sovvenzioni per coprire gli interessi sui prestiti?

Conformemente al regolamento finanziario, i costi relativi all'assunzione di fondi per i prestiti erogati attraverso il RRF sono a carico dello Stato membro che riceve il prestito. La Commissione prende in prestito le migliori tariffe disponibili e le trasmette allo Stato membro.

39. Per quanto riguarda la formula dei prezzi (cfr. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del proposto regolamento RRF), la Commissione addebiterà un tasso di interesse fisso o variabile allo Stato membro? Esiste un piano per i tassi di interesse della componente del prestito?

La Commissione sosterrà i costi di finanziamento sostenuti con le relative operazioni di prestito per un esborso nell'ambito di un contratto di prestito. Non vi è alcun pavimento per i tassi di interesse ai sensi dell'accordo di prestito. Tuttavia, le cedole obbligazionarie sono per convenzione soggette a un limite zero, pertanto i tassi negativi non si riflettono in cedole negative, ma in un prezzo di mercato superiore alla pari all'emissione. Questo ulteriore procedimento derivante dall'emissione verrebbe trasferito allo Stato membro beneficiario.

ASPETTI VERDI E DIGITALI

40. Quali sono le condizioni verdi allegate al sostegno da parte dello strumento

I piani di risanamento e di resilienza devono soddisfare diversi criteri, tra cui quello di contribuire in modo significativo alle transizioni verde e digitale e rispettare il principio "non nuocere" all'ambiente al fine di garantire che le economie degli Stati membri emergano più resistenti da questa crisi e sostenibili.

Gli obiettivi climatici e ambientali saranno presi in considerazione da diverse prospettive nella valutazione dei piani nazionali, inclusa la dimensione giusta ed equa di tali transizioni. Questi sono stabiliti nei criteri e nella metodologia di valutazione che accompagna la proposta della Commissione per il regolamento RRF:

- In primo luogo, la Commissione esaminerà la compatibilità del RRP con le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel semestre europeo, che già tengono conto delle preoccupazioni in termini di verde e digitale.
- In secondo luogo, la Commissione esaminerà in particolare se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verdi e digitali o per affrontare le sfide che ne derivano.

Il Consiglio europeo ha convenuto di fissare un obiettivo per il clima del 30% per il QFP globale e l'Unione europea di prossima generazione. Ciò richiederà la fissazione di obiettivi adeguati negli strumenti settoriali pertinenti, anche per il meccanismo di recupero e resilienza. Sono in corso lavori per quantificare l'obiettivo adeguato per la RRF, che probabilmente supererà il 35%.

41. Come saranno valutati i contenuti verdi e digitali dei RRP?

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), della proposta di regolamento RRF, la Commissione valuterà il contributo dei piani di recupero e resilienza alle transizioni verde e digitale. A tal fine, valuterà se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente a queste transizioni o per affrontare le sfide che ne derivano. L'allegato II (sezione 2.2) della proposta di regolamento specifica che la Commissione valuta tali contributi tenendo conto dei seguenti elementi:

- si prevede che l'attuazione delle misure previste contribuirà in modo significativo alla creazione di sistemi rispettosi del clima e dell'ambiente e all'inverdimento dei settori economici o sociali al fine di contribuire all'obiettivo generale di un'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050; o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste contribuirà in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economici o sociali; oppure
- si prevede che l'attuazione delle misure previste contribuirà in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalle transizioni verdi e / o digitali; e
- si prevede che l'attuazione delle misure previste avrà un impatto duraturo.

Inoltre, al fine di riflettere le conclusioni del Consiglio europeo, il regolamento dovrà essere modificato per garantire che almeno una certa quota dei costi stimati sia collegata agli obiettivi climatici.

Al fine di effettuare questa valutazione, la Commissione analizzerà in particolare, per la transizione verde, in che misura le misure proposte contribuiscono agli obiettivi nazionali, obiettivi e contributi degli obiettivi verdi previsti nei piani nazionali per l'energia e il clima, il giusto Piani di transizione e obiettivi ambientali dell'UE del Green Deal europeo.

Gli Stati membri dovrebbero spiegare, in particolare, in che misura il piano contribuirà al raggiungimento della neutralità climatica. La legge dell'UE sul clima proposta dalla Commissione nel marzo 2020 stabilisce obiettivi e traguardi strategici per il clima con un calendario 2050. Gli Stati membri dovrebbero specificare l'impatto delle misure sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la quota di energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'interconnessione elettrica. Nel spiegare in che misura le misure proposte contribuiscono alla transizione verde, gli Stati membri sono invitati a prendere come riferimento, ove possibile, le disposizioni che definiscono le attività economiche sostenibili nel regolamento sulla tassonomia.

Per la transizione digitale, verrà prestata particolare attenzione al contributo delle misure proposte alla trasformazione digitale dei settori economici o sociali (compresi i servizi pubblici). Nel spiegare in che misura le misure proposte contribuiscono alla transizione digitale, gli Stati membri sono invitati a prendere come riferimento, ove possibile, l'indice di economia e società digitale (DESI) (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/it/paesi-prestazioni-digitalizzazione>). La seguente domanda elenca le varie categorie che potrebbero essere incluse nel piano relativo alla digitalizzazione.

La risposta alle sfide derivanti dalle transizioni verdi e / o digitali sarà analizzata in particolare per quanto riguarda il contributo delle misure proposte alle strategie europee esistenti e agli sforzi nazionali volti a facilitare transizioni verdi o digitali eque.

La Commissione analizzerà ulteriormente se l'attuazione delle misure proposte avrebbe un effetto duraturo, anche stabilendo quadri giuridici e istituzionali che contribuiscano a cambiamenti strutturali duraturi verso un'economia o una società rispettose del clima e dell'ambiente o della transizione digitale.

42. Come verrà introdotta la trasformazione digitale nei piani nazionali?

Gli Stati membri possono ad esempio utilizzare le seguenti categorie per verificare gli obiettivi dei loro investimenti:

- 1) connettività: in particolare la copertura del 5G, incluso lo spiegamento su larga scala dei corridoi del 5G lungo i percorsi di trasporto, l'accesso onnipresente alla connettività ultraveloce nelle aree urbane e rurali e alla portata di tutte le famiglie e delle imprese, e il collegamento di tutti i driver socioeconomici alle reti gigabit.
- 2) investimenti relativi al digitale in R&S: ricerca e sviluppo in materia di TIC finanziata con fondi pubblici in tutti i settori e tasso di progressione.
- 3) capitale umano: sviluppo della capacità digitale per sistemi di istruzione e formazione resilienti ed efficienti; potenziamento delle competenze digitali per la trasformazione digitale e costruzione di un ecosistema europeo di istruzione digitale affidabile di contenuti, strumenti, servizi e piattaforme.
- 4) e-government: modernizzare la pubblica amministrazione utilizzando i principali abilitanti digitali, la mobilità dei cittadini e delle imprese attraverso l'interoperabilità

transfrontaliera, accelerando i processi amministrativi e facilitando l'interazione digitale tra amministrazioni, cittadini e imprese.

5) digitalizzazione delle imprese: obiettivi politici definiti nella nuova strategia industriale per l'Europa, la strategia delle PMI per un'Europa sostenibile e digitale, in particolare tramite i poli dell'innovazione digitale.

6) Investimento in capacità digitali e implementazione di tecnologie avanzate: spazi dati, supercomputer, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, infrastrutture di calcolo quantistico.

43. Come determinare la quota del costo dei RRP dedicati alle transizioni verde e digitale?

Gli Stati membri saranno invitati a taggare il contenuto verde e digitale delle misure proposte in linea con la metodologia per il monitoraggio climatico e ambientale già applicata nel contesto dei fondi della politica di coesione, come indicato nell'allegato 1 del regolamento sulle disposizioni comuni. Gli Stati membri dovranno specificare se la riforma o gli investimenti contribuiscono pienamente (100%), contribuiscono parzialmente (40%) o non incidono (0%) su ciascuno degli obiettivi. La combinazione di questi tag con le stime dei costi delle singole riforme e investimenti consentirà di stimare l'entità del finanziamento dei PVR nazionali nel loro insieme contribuendo alle transizioni verde e digitale. Un minimo di quota (da determinare) dei costi stimati del piano dovrebbe essere dedicato alla transizione verde.

Per gli obiettivi climatici e ambientali, gli Stati membri saranno inoltre invitati a documentare che le misure rispettano il principio "non danneggiare" per altri obiettivi climatici e ambientali. Laddove pertinente, la tassonomia dell'UE può fornire informazioni sulla valutazione del clima e sulla compatibilità ambientale delle attività coperte nonché sull'attuazione del principio "non nuocere".

Questo approccio si concentra sui costi associati a riforme e investimenti. Tuttavia, l'impatto sul raggiungimento degli obiettivi verdi e digitali può essere solo vagamente correlato ai costi. In particolare, alcune riforme possono avere costi limitati ma generare un impatto e risultati elevati. Pertanto, gli Stati membri saranno invitati a fornire, per quanto possibile, stime dei risultati attesi e degli indicatori di risultati o risultati di una valutazione dell'impatto diretto e indiretto della riforma o degli investimenti proposti.

Va notato che l'uso di percentuali (o tagging) non suggerisce che un punteggio basso implicherebbe una bassa priorità di una riforma o investimento, poiché è inteso che non tutti gli investimenti e le riforme nell'ambito del RRF dovrebbero necessariamente contribuire a le transizioni verdi e digitali.

44. Come garantire che la codifica sia coerente tra le misure?

Gli Stati membri saranno invitati a spiegare e giustificare con cura l'etichettatura delle singole riforme e investimenti, vale a dire come si materializzerebbero le percentuali attese di contributo a un obiettivo specifico. Ove disponibili, in linea di principio dovrebbero essere seguiti gli orientamenti esistenti, in particolare la metodologia stabilita per i fondi della politica di coesione nell'allegato 1 del regolamento sulle disposizioni comuni e la tassonomia dell'UE.

Se ciò che viene fornito nel RRP non è sufficiente per raggiungere l'obiettivo climatico in modo credibile, la Commissione richiederà ulteriori informazioni.

45. Come garantire il rispetto del principio "non danneggiare"?

Gli Stati membri sono invitati, ove pertinente, a valutare questo principio prendendo come riferimento l'articolo 17 del regolamento 2020/852 (tassonomia dell'UE). Ciò escluderebbe ad esempio gli investimenti nei combustibili fossili o le riforme che aumentano gli incentivi all'inquinamento (ad esempio nel settore fiscale).

RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

46. Finanziamento da altri fondi UE

I progetti di riforma e di investimento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi (articolo 8 della proposta di regolamento RRF). Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni nei loro piani sull'uso attuale o previsto di altri finanziamenti dell'Unione per le misure previste nell'ambito dei piani. Questi fondi non dovrebbero essere inclusi nelle stime dei costi del piano.

Allo stesso tempo, ciò faciliterebbe le sinergie e le complementarità tra le diverse forme di finanziamento dell'Unione per le misure del piano. In tale contesto, ciò può comprendere

investimenti che completano e aumentano la portata dei fondi e dei programmi dell'UE e / o hanno una prospettiva plurinazionale.

Ai sensi dell'articolo 22 della proposta di regolamento RRF, la Commissione e lo Stato membro interessato devono, in modo commisurato alle rispettive responsabilità, promuovere sinergie e garantire un coordinamento, una coerenza e una coerenza efficaci tra il RRF e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, sia in la pianificazione e in fase di esecuzione. Questo dovere riguarda l'UE, i livelli nazionale e regionale, a seconda dei casi. La Commissione e gli Stati membri ottimizzano inoltre i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e assicurano una stretta cooperazione tra gli attori responsabili dell'attuazione, a livello dell'UE, nazionale e regionale, a seconda dei casi.

47. In che modo lo strumento si collega ad altre iniziative di sostegno come REACT-UE, i programmi della politica di coesione e SURE?

Lo strumento e altri fondi / strumenti dell'UE sono completamente complementari.

Lo strumento per il recupero e la resilienza sosterrà le riforme e gli investimenti a medio e lungo termine, in particolare nelle tecnologie verdi e digitali, con un impatto sostenibile e duraturo sulla produttività e sulla resilienza economica e sociale dell'economia dello Stato membro e dell'Unione.

Le risorse nell'ambito del RRF possono integrare le risorse della politica di coesione, che dovrebbero riguardare interventi a lungo termine validi per l'intero periodo finanziario successivo 2021-2027. L'uso di vari fondi UE disponibili da parte degli Stati membri dovrà tener conto della situazione specifica dello Stato membro, comprese le specificità regionali e locali e l'equilibrio tra gli stanziamenti della RRF e la politica nazionale di coesione.

REACT-EU si occuperà delle azioni di riparazione delle crisi a breve termine relative ai mercati del lavoro, all'assistenza sanitaria e alle PMI (sostegno di liquidità e solvibilità) e agli investimenti essenziali per le transizioni verde e digitale. Fornirà un sostegno immediato e diretto alle economie degli Stati membri.

Lo strumento è inoltre complementare alla gamma di misure già sviluppate in risposta all'attuale pandemia di coronavirus come la modifica del regolamento sulla politica di coesione, le Coronavirus Response Investment Initiatives e SURE, ma anche le azioni intraprese da altre istituzioni come il Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese e il supporto della crisi pandemica dell'ESM.

48. Le norme sugli aiuti di Stato si applicano ai sensi del RRF?

Sì, si applicano pienamente le norme sugli aiuti di Stato. Nel preparare e attuare i propri piani di risanamento e di resilienza e proporre riforme e investimenti, gli Stati membri devono tenere debitamente conto dell'articolo 107 TFUE e del quadro degli aiuti di Stato e delle sue restrizioni. I fondi dell'UE erogati attraverso le autorità degli Stati membri diventano risorse statali e possono costituire aiuti di Stato se tutti gli altri criteri dell'articolo 107 sono soddisfatti.

Come regola generale, gli aiuti di Stato devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima di essere concessi. Il regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014) esonera gli Stati membri da questo obbligo di notifica, purché siano soddisfatti tutti i criteri del regolamento generale di esenzione per categoria. Quando i finanziamenti dell'Unione sono combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi saranno presi in considerazione per determinare se le soglie di notifica e le intensità massime di aiuto sono rispettate o, nel contesto di questo quadro, soggetti a una valutazione di compatibilità (articolo 8 del regolamento generale di esenzione per categoria).

Per un sostegno che non soddisfa questi criteri, gli Stati membri devono notificare i loro regimi alla Commissione (DG Concorrenza) che valuterà se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 110 TFUE e, in tal caso, li dichiara compatibili con l'interno mercato.

49. Si applica la condizionalità macroeconomica? Un paese sarà escluso dallo strumento se non è conforme al PSC o al prezzo minimo all'importazione?

Le stesse regole si applicheranno a questo strumento come ad altri fondi dell'UE. In pratica, ciò significa che il Consiglio può sospendere (su proposta della Commissione) i pagamenti nell'ambito dello strumento per il recupero e la resilienza, in particolare in due casi:

- se uno Stato membro presenta un disavanzo eccessivo e non adotta misure efficaci per correggerlo;
- qualora uno Stato membro si trovi in una procedura di squilibrio macroeconomico e non riesca due volte ad adottare le misure raccomandate.

Una sospensione dei pagamenti avverrà solo in caso di non conformità significative.

